

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 22.3.2018 La Nuova Procedura Civile, 2, 2018



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) -Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) -Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) -Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) -Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Revocazione di una sentenza della Corte di cassazione: quando è ammissibile?

L'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato: l'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio.

NDR: in senso conforme: Cass. 30 ottobre 2005, n. 26074; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171; Cass. 18 gennaio 2012, n. 714; Cass. 29 aprile 2016, n. 8472.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.1.2018, n. 1820

...omissis...

che con l'unico motivo il ricorrente denuncia (ex art. 391 - bis c.p.c. in rapporto all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 e sentenze Corte cost. n. 17/86 e 36/91) errore di fatto

sotto vari profili dati da supposizione di fatti esistenti e in realtà non esistenti, e viceversa, mancata o errata lettura degli atti di causa, da travisamento e mistificazione dei fatti reali, da mancata pronuncia sulle difese decisive del ricorrente; che ad avviso del ricorrente, sarebbe errato in fatto affermare che il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione determina il passaggio in giudicato della sentenza, non impedito dalla pendenza del termine per la revocazione ex art. 391 - bis c.p.c.;

che secondo il ricorrente, la sentenza della Corte di cassazione non diventa definitiva con la sua pubblicazione, perchè la pendenza del termine per impugnare per revocazione, che è un rimedio ordinario, ne impedirebbe il passaggio in giudicato;

che poichè nel caso presente pendeva il termine per proporre ricorso per revocazione, la Corte di cassazione avrebbe dovuto accogliere il ricorso e ritenere tempestiva la domanda di equa riparazione;

che il motivo è inammissibile;

che per costante giurisprudenza, l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 - bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato: l'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (Cass., Sez. 2^, 30 ottobre 2005, n. 26074; Cass., Sez. lav., 29 ottobre 2010, n. 22171; Cass., Sez. 6^-5, 18 gennaio 2012, n. 714; Cass., Sez. 6^-3, 29 aprile 2016, n. 8472);

che viceversa nella specie il ricorso per revocazione è stato attivato per denunciare un supposto errore di giudizio commesso dalla Corte di cassazione;

che il vizio denunciato non rientra nello statuto dell'errore di fatto revocatorio e il ricorso, richiedendo un rinnovato esame della questione oggetto della controversia definita dalla Corte di cassazione con la sentenza qui impugnata, mira ad uno scrutinio critico del principio di diritto enunciato in tale sede, principio di diritto in base al quale, in tema di equa riparazione da irragionevole durata di un processo civile conclusosi innanzi alla Corte di cassazione con una decisione di rigetto (o inammissibilità) del ricorso, ai fini della decorrenza del termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, - il cui dies a quo è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell'ambito del quale si assume verificata la violazione - occorre avere riguardo alla data di deposito della decisione della Corte, quale momento che determina il passaggio in giudicato della sentenza, a ciò non ostando la pendenza del termine per la revocazione, ex art. 391 - bis c.p.c., posto che, per espressa previsione del codice di rito (art. 391 - bis cit.), "la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto";

che vanno altresì disattesi i profili di illegittimità costituzionale e di non conformità al diritto comunitario dell'art. 391 - bis c.p.c., prospettati dal ricorrente con la memoria illustrativa;

che infatti questa Corte (Cass., Sez. 6-3, 29 aprile 2016, n. 8472) ha già chiarito che è manifestamente infondata - nè comporta la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395,391-bis e 391-ter c.p.c., in riferimento agli artt. 2,3,11,24,101 e 111 Cost., ed in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui non ammettono la revocazione delle sentenze di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori di diritto o di fatto, diversi dalla mera svista su questioni non oggetto della precedente controversia, rispondendo la non ulteriore impugnabilità all'esigenza, tutelata come

primaria dalle stesse norme costituzionali e convenzionali, di conseguire il giudicato all'esito di un sistema strutturato anche su differenti impugnazioni, con l'immutabilità e definitività della pronuncia che tutela i diritti delle parti;

che il ricorso è inammissibile;

che risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater del testo unico approvato con il D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. pgm

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente Ministero, che liquida in Euro 500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

